

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

38° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

**Presidenza del vice presidente BISCARDI
indi del presidente OSSICINI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»)

PRESIDENTE:

– Biscardi (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>).....	Pag. 2, 12, 13 e <i>passim</i>
– Ossicini (<i>Misto</i>)	14
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	14
BRUNO GANERI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>).....	10, 21
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	12, 14, 16 e <i>passim</i>
MANIS (<i>Forza Italia</i>)	15, 22
MASULLO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>).....	18, 19, 22
MONTICONE (<i>PPI</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	10, 12, 13 e <i>passim</i>
OCCHIPINTI (<i>Misto</i>)	14
PERA (<i>Forza Italia</i>).....	16, 17, 18 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

Presidenza del vice presidente BISCARDI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2287-*bis*.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso. Avverto che sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati:

«La Commissione affari costituzionali, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime su di essi parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 1.3, 1.8, 1.10 e 1.17 sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 1.6 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, nel comma 9-*bis*, sia prevista la soppressione di un pari numero di posti nel ruolo di provenienza e che, al comma 9-*ter*, sia previsto che le università abbiano la facoltà e non l'obbligo di procedere agli inquadramenti in questione nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.

Formula, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 1.13 a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che esso sia modificato sostituendo le parole da "rideterminando" fino a "senza" con le altre: "riducendo l'importo e il numero delle borse, in misura tale da non determinare".

Osserva, infine, con riferimento all'emendamento 1.12, che la previsione ivi contenuta dovrebbe riguardare esclusivamente l'edilizia universitaria».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Differimento di termini nel settore
universitario e della ricerca scientifica)*

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-89».

3. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

4. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti, entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformate in corsi di diploma universitari.

5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre

1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

8. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è prorogato al 30 giugno 1998.

9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensione da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureati entro la data del 31 dicembre 1993" e le parole: "documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica" sono sostituite dalle seguenti: "documentando l'avvenuto esercizio in via continuativa della professione psicoterapeutica, o di aver svolto adeguato tirocinio almeno quadriennale in campo psicoterapeutico";

b) il termine di cui al comma 3 è differito al 31 dicembre 1997.

2-bis. È rilasciata l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo a coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989, lo abbiano successivamente superato. Nessuna ammissione a sostenere l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 56 potrà più essere effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

BESOSTRI, BRUNO GANERI, FIORILLO, PARDINI, MAZZUCA
POGGIOLINI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È riconosciuto il valore abilitante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai diplomi universitari in servizio sociale conseguiti entro l'anno accademico 1996-97, anche da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformatesi in corsi di diploma universitari».

1.2

MONTICONE, *relatore*

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I candidati che risultino vincitori di procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere inquadrati in ruolo, ai fini giuridici ed economici, anche in corso di anno accademico».

1.3

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma, con esclusione dei medici extracomunitari laureati in Italia, si fa riferimento, nell'ordine, agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati».

1.4

MONTICONE, *relatore*

Al comma 9, dopo le parole: «sono autorizzati» inserire le seguenti: «a completare il corso e».

1.5

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito delle qualifiche funzionali nona e decima, di appositi profili professionali di tecnico di ricerca, nonchè di medico universitario. Il personale che sarà inquadrato nella qualifica di medico universitario continua a svolgere la funzione assi-

stenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con trattamento economico equiparato al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 517 del 1993. In sede di prima applicazione può essere inquadrato nelle predette qualifiche e profili il personale tecnico in possesso di diploma di laurea ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni con riferimento al profilo di tecnico di ricerca ovvero abbia svolto attività assistenziale e di ricerca per il predetto numero di anni con riferimento al profilo di medico universitario, nonchè abbia superato un'apposita prova selettiva presso le università di appartenenza. I contenuti delle predette prove sono determinati con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI). Al personale inquadrato ai sensi del presente comma le università danno accesso ai fondi per la ricerca.

9-ter. Il personale delle università, originariamente assunto in ruolo dagli atenei per lo svolgimento di funzioni tecniche e socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data tre anni di attività di ricerca, è ammesso, a domanda, a sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari. I giudizi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgono nell'arco di tre anni. L'attività di ricerca è attestata dai Presidi delle facoltà ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. Al personale medico ed odontoiatria dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993. Gli inquadramenti di cui al presente comma sono effettuati, con spesa a carico del bilancio delle università e senza onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

1.6

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante norme in materia di ac-

cessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi l'iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma».

1.7

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai professori di ruolo ed ai ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato in qualità di docente nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I relativi oneri gravano sui bilanci delle università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

1.8

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzato il completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, agli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del *curriculum* formativo svolto».

1.9

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disponibilità esistenti sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, non impegnate entro tale anno, possono esserlo in quello successivo».

1.10

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 96, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con gli ordinamenti didattici dei corsi universitari, ovvero con i decreti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:”;

b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

c) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole: “comma 8, lettere a)”, sono inserite le seguenti: “, b)”;

d) al comma 126, primo periodo, la parola: “primaria” è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: “del corso di laurea”, sono inserite le seguenti: “in scienze della formazione primaria”».

1.11

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato».

1.12

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Con regolamento interministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni volte a introdurre, dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, uno specifico trattamento previdenziale e assistenziale a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai medesimi, ridefinendo l'importo e il numero delle borse, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma sono emanate nel rispetto dell'esclusiva finalità di formazione scientifica e specialistica della frequenza alle predette scuole e corsi. Il regolamento

è emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro».

1.13

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, alle quali possono accedere i titolari di diploma universitario, determinando l'ambito consentito dell'attività professionale corrispondente».

1.14

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui gli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.15

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121, con esclusivo riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è prorogato fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.16

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori associati confermati che risultino vincitori di un concorso a professore ordinario non devono sottostare al triennio di straordinario di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

1.17

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000».

1.19

IL GOVERNO

BRUNO GANERI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 1.1.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per la maggior parte le mie sono proposte di semplificazione e di chiarificazione legislativa, come l'emendamento 1.2 volto a riconoscere il valore abilitante di cui al comma 4 anche ai diplomi universitari in servizio sociale conseguiti da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie trasformatesi in corsi di diploma universitari. Si verrebbe altrimenti a creare una disparità di diritti conseguente alla trasformazione del livello universitario avvenuta con l'introduzione dei diplomi universitari.

Mi soffermo in particolare sull'emendamento 1.5 volto ad introdurre una piccola ma importante correzione, ai fini della chiarezza normativa, al comma 9 dell'articolo 1, laddove si stabilisce che «I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione..., a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale...». La mia proposta è quella di inserire, dopo le parole «sono autorizzati», le seguenti: «a completare il corso e».

Mi soffermo brevemente anche sull'emendamento 1.6, in merito al quale ho interpellato il Governo che ha espresso un parere non ostativo ma sul quale la 5^a Commissione permanente ha dato un parere condizionato. L'emendamento tende a risolvere l'annoso problema dello stato giuridico dei tecnici laureati nelle università e il percorso da me ipotizzato prevede una differenziazione.

Il comma 9-*bis* rinvia all'accordo di comparto per il personale universitario, che sarà stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la previsione dell'istituzione di appositi profili professionali, di tecnico di ricerca nonchè di medico universitario; profili che consentiranno, nell'ambito delle qualifiche funzionali nona e decima, un inquadramento del personale tecnico in possesso di diploma di laurea in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni per i tecnici di ricerca o attività assistenziale per lo stesso numero di anni per i medici universitari. Il problema in pratica è quello di risolvere una situazione normativa e retributiva del personale tecnico laureato che già svolge funzioni proprie della nona e decima qualifica. Sottolineo che il numero delle persone interessate – almeno dai sondaggi compiuti – sarebbe inferiore al migliaio e che con tale normativa si compirebbe un dovuto atto di giustizia.

Quanto stabilito al comma 9-*ter* riguarda il personale delle università originariamente assunto in ruolo dagli atenei per lo svolgimento di funzioni tecniche e socio-sanitarie a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il possesso del diploma di laurea. Il personale delle università che abbia svolto tre anni di attività di ricerca sarebbe ammesso, a domanda, a sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari.

La ragione della proposta sta nel fatto che questo personale è entrato in servizio con un concorso nazionale il cui requisito di accesso era il diploma di laurea; gran parte di questi soggetti hanno esercitato funzioni assistenziali (sia nelle discipline di carattere socio-umanistico sia in quelle scientifico-applicative e mediche) aiutando i ricercatori, impossibilitati ad assolvere ai loro impegni a causa del loro esiguo numero, connesso in percentuale a quello dei professori universitari presenti nelle singole università. Ora, la richiesta di questo mondo di tecnici laureati, di questo che è un settore limitato (non sono i 12.000 o i 15.000 tecnici laureati a vario titolo), sarebbe quella di essere inquadrati, previo superamento di un giudizio di idoneità, nel ruolo dei ricercatori. Ciò comporterebbe però alcune difficoltà legislative: oltretutto, il ruolo dei ricercatori è soggetto ad una revisione dello stato giuridico, presso la Camera dei deputati, che potrebbe metterlo ad esaurimento, mentre la figura dei tecnici laureati è più assimilabile a quelle poche centinaia, ormai, di assistenti di ruolo che sono già in un ruolo ad esaurimento. La proposta da me avanzata non comporta peraltro alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Naturalmente accetto l'osservazione della 5^a Commissione permanente la quale ha condizionato il parere di nulla osta alla previsione, nel

comma 9-bis, della soppressione di un pari numero di posti nel ruolo di provenienza e alla previsione, al comma 9-ter, che le università abbiano la facoltà e non l'obbligo di procedere agli inquadramenti in questione nei limiti delle loro disponibilità di bilancio. È lasciato cioè all'autonomia delle facoltà universitarie giudicare se le domande dei tecnici laureati di cui al comma 9-ter, corrispondano alle esigenze della didattica e alle capacità di bilancio delle singole università.

Questa è forse la proposta emendativa più corposa tra tutte quelle da me presentate.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento circa le modalità di svolgimento dei giudizi di idoneità per i tecnici laureati di cui al comma 9-ter. Infatti la dizione «appositi giudizi di idoneità» contenuta nel comma 9-ter dell'emendamento 1.6 è tuttora poco definita.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. I giudizi sarebbero disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgerebbero nell'arco di tre anni.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Intervengo per fare una precisazione, dal momento che stiamo esaminando la parte più consistente degli emendamenti presentati dal relatore.

Vorrei ricordare a tutti che il problema dei tecnici laureati si trascina da anni e che sono state avanzate proposte da parte di tutti i Gruppi parlamentari per arrivare alla soluzione di tale problema, che pone in una situazione di latente conflittualità una parte del personale che quotidianamente opera nell'università. Si tratta di personale in servizio, che svolge già funzioni di ricerca e che si trova in una situazione di oggettivo disagio.

Come ha già ricordato il relatore, per una prima parte di questo personale, quello che è entrato con concorsi non assimilabili a quelli degli assistenti ordinari, la soluzione verrebbe demandata alla contrattazione di comparto. Il comma 9-ter fa riferimento invece ad un'ipotesi specifica: si tratta, anzitutto, di 680 persone che ad oggi operano in prevalenza, ma non esclusivamente, nelle strutture socio-sanitarie. Costoro hanno sostenuto un esame assimilabile a quello degli assistenti universitari e, attraverso un apposito giudizio di idoneità, verrebbero inquadrati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari. È il tentativo di dare soluzione ad un problema al quale più volte si è tentato di trovare adeguata sistemazione con contributi provenienti da tutte le parti politiche, sia alla Camera che al Senato.

Se vi ricordate, anche quando abbiamo affrontato, nell'ambito di questa Commissione, la legge di riforma dei concorsi universitari tutti i Gruppi politici hanno presentato proposte per risolvere la questione dei tecnici laureati.

A me sembra che la soluzione prospettata dal relatore sia molto equilibrata anche rispetto alle diverse richieste provenienti dalle organizzazioni degli interessati.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Vorrei ora illustrare altri due emendamenti. La norma contenuta nell'emendamento 1.7 è in sostanza una norma di sanatoria. Dopo il comma 9 propongo di inserire un comma in cui si prevede la regolare iscrizione ai corsi universitari per il rilascio dei titoli degli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi. In sostanza, coloro che prima del 21 luglio 1997 avevano ottenuto dai tribunali amministrativi un'ammissione ai corsi per ottenere diplomi potrebbero automaticamente essere immessi ai corsi universitari; ed è fatta salva la validità degli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

L'altra proposta modificativa di rilievo è contenuta nell'emendamento 1.11, di cui illustrerò solo la lettera *b*): propongo di aggiungere al comma 101 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla fine del primo periodo, la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), l'attivazione di corsi universitari per i quali non sussistano ancora ordinamenti didattici, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario. Si tratterebbe, in sostanza, di una facilitazione all'innovazione. Ovviamente vi è un filtro rappresentato dal Consiglio universitario nazionale e, in parte, anche dal Ministro.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Monticone, le ricordo che sugli emendamenti 1.8 e 1.10 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Le chiedo quindi se intende ritirarli oppure mantenerli.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei mantenerne almeno uno dei due, esclusivamente per far esprimere con un voto la Commissione, sempre che ciò non comporti difficoltà di carattere procedurale; e sarei convinto in maniera più decisa dell'emendamento 1.8 perchè prevede un riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera per i professori di ruolo e i ricercatori ancora in servizio...

PRESIDENTE. Senatore Monticone, il problema è procedurale: in caso di approvazione in sede deliberante di emendamenti su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, l'esame del provvedimento sarebbe automaticamente rimesso alla sede referente.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. In tal caso, signor Presidente, ritiro entrambi gli emendamenti. Sottolineo però che, pur comportando degli oneri per lo Stato, la norma contenuta nell'emendamento 1.8 costituirebbe un atto di giustizia: ciascun docente universitario, infatti, che ha ricostruito la carriera sulla base del servizio prestatato in qua-

lità di docente nella scuola secondaria, ha visto riconosciuta una percentuale di anni di lavoro ivi svolti. Ribadisco pertanto l'opportunità di sanare tale situazione con un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che anche sugli emendamenti 1.3 e 1.17 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invito pertanto i presentatori a manifestare le loro intenzioni.

BEVILACQUA. Gli emendamenti 1.3 e 1.17 s'illustrano da sè. Come rilevato dal Presidente, decidere di non ritirare questi emendamenti significherebbe ostacolare, dal punto di vista procedurale, l'approvazione di un provvedimento che riveste carattere d'urgenza e di opportunità, soprattutto in riferimento ad alcuni emendamenti presentati dal relatore. Dichiaro pertanto la mia disponibilità a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.17, ma solo subordinatamente all'espressione di un parere favorevole da parte del Governo sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.9 presentati dal relatore, cui il senatore Marri ed io desideriamo aggiungere la nostra firma.

OCCHIPINTI. In assenza dei proponenti, dichiaro di fare mio l'emendamento 1.18, che do per illustrato.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La legge istitutiva della seconda università di Roma «Tor Vergata» prevedeva la possibilità di fare ricorso alle procedure di esproprio fino ad un determinato termine, poi prorogato al 31 dicembre 1996. È sopravvenuta una richiesta pressante, e d'altro canto motivata, da parte della stessa università affinché si procedesse alla riapertura dei termini fino al 31 dicembre 2000: come sapete, vi è un progetto in corso di definizione per rendere più agevole la frequenza degli studenti a questa università, contribuendo in tal modo all'obiettivo per cui essa fu inizialmente costituita, vale a dire il decongestionamento dell'università «La Sapienza» di Roma. Il Governo ha ritenuto motivata la richiesta ed ha pertanto inteso sottoporre, con l'emendamento 1.19, la conseguente proposta all'attenzione della Commissione.

Presidenza del presidente OSSICINI

PRESIDENTE. Faccio presente che, per motivi di tempo, su tale emendamento non è stato possibile acquisire il parere della Commissione bilancio.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. A nome del Governo, dichiaro che l'emenda-

mento 1.19 non comporta problemi di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di un differimento di termini per il ricorso a procedure di esproprio, alle quali – sottolineo – fa fronte il bilancio dell'università, in base alle risorse disponibili da destinare ad interventi di edilizia universitaria.

Con riferimento all'intervento del senatore Bevilacqua, preannuncio sin d'ora il parere favorevole del Governo su tutti gli emendamenti presentati dal relatore, volti d'altronde a risolvere problemi del sistema universitario che non hanno trovato risposta nei precedenti interventi normativi adottati fino ad oggi dal Parlamento. Prendo quindi atto del ritiro degli emendamenti presentati dal senatore Campus e da altri senatori, esprimendo altresì apprezzamento nei confronti del senatore Bevilacqua che permette di giungere in tal modo ad una celere approvazione del provvedimento.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 1.1. Come la Commissione sa, esso tratta di problemi non ancora risolti, venutisi a creare anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, a metà di una sessione di laurea. Purtroppo, ricordo che nel disegno di legge in discussione è prevista una disposizione, già approvata nella precedente lettura dal Senato, che pone riparo a questa situazione d'iniquità, prorogando il termine fino all'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 1988-1989. L'emendamento 1.1, presentato dal senatore Besostri e da altri senatori, riaprirebbe ora questi termini fino al 31 dicembre 1997 con possibilità di rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo anche a persone non in possesso di laurea, sconvolgendo di fatto la stessa legge che porta il nome del presidente Ossicini. Se è pertanto obiettiva l'esigenza di porre riparo ad una situazione iniqua, è opportuno d'altronde salvare l'impianto della legge n. 56.

Mi rimetto invece alla Commissione sull'emendamento 1.18.

MANIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto con viva soddisfazione della posizione contraria, corretta e motivata, assunta dal Governo in ordine all'emendamento 1.1. Questo perchè, trattandosi di professioni particolarmente delicate, non è pensabile che vengano immesse nel mercato medico altre figure professionali che manchino completamente di requisiti. Si tratta infatti – e mi scuso con i colleghi per l'espressione che uso – di un emendamento *ad personam*, cioè fotografato esclusivamente per salvaguardare quella «sacca» di persone che dopo la sanatoria introdotta dal cosiddetto provvedimento Ossicini hanno continuato l'esercizio della professione in maniera abusiva, perchè la legge parlava chiaro. La riapertura del termine dei cinque anni oltretutto creerebbe un precedente pericoloso per la riapertura di altri cinque anni, e non si finirebbe più; senza contare che mancherebbe il requisito fondamentale della laurea.

Sarei invece un po' più tollerante per quanto riguarda la proposta di inserire il comma 2-*bis* che recita: «È rilasciata l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo a coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge n. 56 del

1989, lo abbiamo successivamente superato», perchè si tratta di una questione amministrativa di interpretazione; costoro, infatti, da un punto di vista di contenuti e di principio, sono in possesso di requisiti tali per cui ritengo debbano essere sicuramente recuperati.

Ho voluto formulare queste osservazioni circa l'emendamento 1.1 in considerazione dell'orientamento espresso dal Governo, che a me sembra correttissimo, a salvaguardia della professione e soprattutto dell'utenza che deve poter usufruire di un servizio il più possibile qualificato.

PERA. Vorrei avere alcuni chiarimenti. Il primo riguarda l'emendamento 1.6 a firma del relatore e precisamente il comma 9-ter. Vorrei sapere qual è il personale delle università originariamente assunto in ruolo dagli atenei per lo svolgimento di funzioni tecniche e socio-sanitarie: si tratta dei tecnici laureati nelle facoltà di medicina, chirurgia ed odontoiatria, oppure anche di tutti gli altri operanti in facoltà diverse?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di 680 tecnici laureati di cui 621 operano nelle facoltà di medicina.

PERA. E questi 680 (ricordo a tal proposito una questione circa i tecnici laureati nel momento in cui discutemmo della legge sui concorsi) sono tecnici laureati in medicina i quali avrebbero svolto attività di assistenza? Vorrei che l'informazione fosse completata.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Svolgono attualmente attività anche di assistenza. Si tratta di personale delle università che già svolge, a seconda dei casi, sia attività di supporto tecnico e socio-sanitario, sia attività di ricerca e funzioni assistenziali. È personale che fu assunto secondo una determinata configurazione; successivamente, anche per effetto del riordino del Servizio sanitario nazionale a seguito dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993, tale personale è rimasto senza una appropriata collocazione sia nell'ambito universitario che in quello sanitario. Si tratta inoltre di persone che svolgono un'attività del tutto analoga a quella che istituzionalmente era propria degli assistenti universitari, ivi compresa, come ricordava il relatore, l'attività di ricerca; ma l'assimilazione è fatta con il ruolo degli assistenti universitari e non dei ricercatori in quanto le procedure di reclutamento di questi ultimi, com'è noto, sono più complesse e prevedono un concorso nazionale con valutazione comparativa dei titoli.

PERA. La ringrazio, signor Sottosegretario, per il chiarimento che mi ha fornito. Ora mi si pone un problema di equità. Temo che con la norma proposta vengano tutelate le esigenze, certamente riconosciute, di un numero definito di tecnici laureati attualmente operanti nelle università (appunto i 680), ma al tempo stesso che si crei una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri tecnici laureati.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il personale che non rientra nella fattispecie di cui al comma 9-ter troverebbe sistemazione giuridica ai sensi del comma 9-bis perchè è stato assunto in modo diverso dalle università.

Il personale che rientra nella fattispecie del comma 9-ter è stato assunto con un concorso che prevedeva la laurea come requisito di ammissione. Quello che invece rientra nel comma 9-bis è stato assunto con un regolare concorso, che però non prevedeva – in origine – il titolo di laurea come requisito di ammissione e che successivamente – e da questo punto di vista il rilievo sull'equità della soluzione è giusto – ha svolto (non tutto, ma senz'altro una parte di questo) un'attività simile a quella di coloro che in gergo vengono definiti «tecnici laureati d.o.c.».

Pertanto la soluzione prospettata dal relatore, che distingue sulla base della diversità del reclutamento iniziale, appare particolarmente equilibrata e corrispondente a molteplici indirizzi parlamentari ed a contenuti di ordini del giorno e di emendamenti non approvati in precedenti provvedimenti in quanto non direttamente riguardanti tale materia. Essa consente di risolvere positivamente il problema anche di quei tecnici laureati che svolgono di fatto attività identiche a quelle dei tecnici laureati a suo tempo assunti con concorso che prevedeva come requisito di ammissione la laurea; per essi verrebbe configurata la doppia figura del tecnico di ricerca e del medico universitario, demandandone nondimeno la disciplina, l'inquadramento e la remunerazione al contratto di comparto, dato che ormai tutto questo è personale soggetto alla contrattazione. Non trattandosi di personale docente universitario, esso rientra tutto nella già intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

PERA. Il disposto previsto dal comma 9-ter dell'emendamento 1.6, presentato dal relatore, si applicherebbe a tutti i tecnici laureati di tutte le facoltà che siano nelle condizioni ivi precisate?

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sì.

PERA. Vorrei poi sollevare un'obiezione per quanto riguarda l'emendamento 1.13, presentato anch'esso dal relatore, sul quale il Governo si è espresso in senso favorevole, anche se capisco la ragione che sottende ad esso. In sostanza viene previsto un trattamento previdenziale e assistenziale per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio; tuttavia, per risparmiare fondi, viene contemporaneamente diminuito il numero delle borse di studio per coloro che abbiano vinto un concorso per il dottorato. Ma vi sono contemporaneamente all'esame delle Camere anche altri provvedimenti che riguardano questo settore, questo personale; qui ci si riferisce a studenti, coloro che sono iscritti ufficialmente, con la legge approvata proprio qui in Senato...

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei precisare, al riguardo, che si tratta sì di studenti, ma già laureati, in quanto iscritti ad un corso di dottorato.

PERA. Ovviamente si tratta di laureati, in quanto studenti di un corso di dottorato di ricerca. Ma proprio nel provvedimento che ho citato poc'anzi, approvato qui in Senato (di cui ignoro, però, l'esito presso la Camera dei deputati), era previsto che una parte degli studenti iscritti ai corsi di dottorato, previo giudizio di merito e dimostrazione di particolari situazioni di indigenza economica, avessero ancora diritto ad una borsa di studio (ricordo che si tratta di corsi che mediamente durano quattro anni). Chiedo dunque di venire a conoscenza dei motivi per i quali dovremmo ridurre il numero delle borse di studio messe a disposizione per garantire assistenza sanitaria e previdenziale a studenti che partecipano ad un corso che dura quattro anni.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La questione si era già posta in precedenti occasioni.

La ragione per la quale il Governo ha espresso ora parere favorevole è dovuta al fatto che, com'è noto, ai dottorati di ricerca partecipano soggetti che hanno anche più di trent'anni di età. Si sta quindi producendo un effetto allarmante – al quale non so se qualcuno di voi ha posto mente in questo grande dibattito sulla riforma pensionistica – e cioè che, soprattutto nel comparto universitario (medico, in modo particolare, per gli specializzandi, ma anche in altri settori per il dottorato di ricerca), siamo in presenza di giovani che rischiano di non raggiungere il livello contributivo minimo che potrà poi consentire la corresponsione di una pensione «dignitosa». Il problema che si è posto, e che è stato sollevato anche nel corso dell'indagine conoscitiva che ha svolto il Parlamento sulla riforma pensionistica, si è focalizzato sul come attivare il versamento contributivo per i percorsi formativi post-laurea; altrimenti, per effetto anche della riforma previdenziale del 1995, si potrebbero determinare per queste generazioni di «giovani non più giovani» effetti veramente disastrosi. Il Governo, insomma, ha condiviso la *ratio* dell'emendamento presentato dal relatore, senatore Monticone, e pertanto ha espresso parere favorevole. In effetti, è stata prevista l'eventuale riduzione dell'importo o del numero delle borse di studio, ma solo come una delle modalità possibili, perchè se riusciremo ad attivare altre risorse, come il Governo spera ed è impegnato a fare, non ci sarà bisogno di ricorrere a ciò.

Vorrei invitare il senatore Pera – ma forse l'ha già fatto – ad effettuare una lettura attenta del testo: quella della riduzione è soltanto una possibilità, in attesa che – in particolare con la manovra finanziaria, visto che c'è già un'appostazione, un capitolo al riguardo – si possano attivare risorse aggiuntive per garantire una copertura previdenziale, quanto meno nella forma del famoso 10 per cento previsto dalla legge di riforma pensionistica del 1995, la cosiddetta «riforma Dini».

MASULLO. Signor Presidente, vorrei pregare il relatore ed anche il Governo, che ne ha condiviso la posizione, di chiarirmi questo primo passo del comma 9-*bis* dell'emendamento 1.6 – non entrando nella sostanza, ma nella forma giuridico-legislativa – perchè vorrei che la mia

coscienza fosse tranquilla: «In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà prevista l'istituzione...». Ci troviamo quindi di fronte ad una condizione futura, e in quanto futura eventuale.

Ora, se si tratta di una condizione futura e quindi – secondo me e salvo prova contraria – eventuale, non ha senso, dal punto di vista logico-giuridico, affermare che «il personale che sarà inquadrato nella qualifica di medico universitario continua a svolgere la funzione assistenziale... con trattamento economico...». Così facendo, infatti, si sarebbe in presenza di una determinazione legislativa su di una situazione che, allo stato, è semplicemente futura, prevedibile, ma non certa: è questo il mio dubbio.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei chiarire la questione.

La previsione fatta dal relatore è di intervenire per legge a definire due figure attualmente non previste, vincolando il futuro contratto – il primo contratto del comparto universitario successivo all'entrata in vigore di questa legge – a prevedere le due nuove figure. Attualmente, per quello che è il personale universitario contrattualizzato, le figure sono definite in sede di contrattazione. In questo caso invece, è il legislatore che in qualche modo – per intenderci – «rilegifica» un segmento della contrattazione, prevedendo per legge che dovranno essere previste le due figure del tecnico di ricerca e del medico universitario.

MASULLO. In qualche modo, quindi, deroga al principio della contrattazione.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. In qualche modo è in effetti una deroga al principio della contrattazione, perchè altrimenti non c'è via d'uscita. Se il Parlamento sarà d'accordo con la proposta emendativa del relatore, si prevederanno le due nuove figure con «la soppressione di un pari numero di posti nel ruolo di provenienza», come richiesto dal parere espresso dalla 5^a Commissione permanente: quindi non c'è aumento di personale, ma una sua diversa configurazione. Pertanto, quel «sarà prevista l'istituzione» è un fatto normativo, nel senso che «dovrà essere prevista l'istituzione».

PERA. Vorrei porre un ulteriore quesito, in merito al comma 9-ter dell'emendamento 1.6.

Quando si afferma che questo personale – si sta parlando di personale tecnico laureato – «è ammesso, a domanda, a sostenere appositi giudizi di idoneità» e poi che «gli inquadramenti di cui al presente comma sono effettuati, con spesa a carico del bilancio delle università e senza onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato» significa che le università possono non fare questi giudizi di idoneità sulla base delle valutazioni del loro bilancio oppure che il tecnico laureato ha comunque diritto a far domanda alla propria

università, e quindi sarà l'università stessa che dovrà gestire la riallocazione delle risorse di bilancio?

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. A mio avviso il tecnico laureato ha diritto di fare la domanda, ma l'attivazione dei corsi di idoneità è legata alle disponibilità di bilancio: in questo caso, cioè, non è un diritto assoluto.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. A mio parere, bisogna interpretare la norma nel senso di distinguere opportunamente tra il diritto dei tecnici laureati a un giudizio di idoneità e la facoltà delle università di procedere ai relativi inquadramenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio degli atenei; ciò potrebbe di fatto determinare l'immediato inquadramento in alcune università ed un ritardo in altre.

D'altronde, il testo proposto dal relatore - che prevedeva tassativamente la disposizione ad operare tali inquadramenti - non è stato accolto dalla Commissione bilancio che denuncia la violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita agli atenei. Pertanto, si suggerisce la formulazione «possono essere effettuati», disponendo in tal modo per legge l'autorizzazione ad operare tali inquadramenti che, altrimenti, non potrebbero essere effettuati dagli atenei neanche in caso di disponibilità di bilancio. Quella individuata, quindi, non è una clausola generica: essa dà facoltà agli atenei di procedere agli inquadramenti, una volta superato il giudizio di idoneità. L'unica condizione che viene posta è la disponibilità di bilancio, anche se bisogna sempre ricordare che si tratta di stipendi già ora erogati dagli atenei, per cui non sembra sussistano seri problemi finanziari.

PERA. A mio parere si tratta di risolvere un problema concernente personale precario in servizio presso l'università che assolve a determinate funzioni senza il riconoscimento della relativa qualifica (assistente ordinario). Secondo la mia interpretazione, la norma prevede quanto segue: il diritto dell'interessato a fare domanda; l'obbligo della facoltà a sottoporre l'interessato a un giudizio di idoneità; il diritto dell'università a differire il relativo inquadramento sulla base di motivazioni e considerazioni di bilancio. A mio parere eventuali ritardi potrebbero ricreare nel giro di pochi anni il medesimo problema che si intende risolvere con l'introduzione di questo emendamento.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Potrebbe effettivamente verificarsi tale situazione; si consideri però che nella maggior parte dei casi i tecnici laureati percepiscono uno stipendio pari o maggiore di quello di un assistente ordinario. Quindi, non dovrebbero nascere tali difficoltà.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, vorrei intervenire brevemente. Non ho mai inteso interferire, manifestando le mie opinioni, sull'operato della Commissione, ma in base all'esperienza di oltre 45

anni di insegnamento di psicologia all'università ritengo l'emendamento 1.1 dannosissimo per gli equilibri ed i problemi (che posso anche spiegare, anche se non lo ritengo utile) concernenti l'ordinamento della professione degli psicologi. Sottolineo soltanto che non è sostenibile un emendamento di questo tipo da parte degli psicologi. Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1.

BRUNO GANERI. Accolgo l'invito del Presidente e ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Poichè l'emendamento 1.3 è stato ritirato, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, il Ministero degli affari esteri ha segnalato l'opportunità di apportare all'emendamento alcune piccole modifiche di ordine puramente tecnico, conseguenti ad accordi stipulati tra il Governo italiano e quelli di altri paesi. In particolare il suggerimento del Governo è quello di sopprimere, nel secondo periodo, le parole «, con esclusione dei medici extracomunitari laureati in Italia,» (poichè questo introdurrebbe una diversificazione tra i medici extracomunitari laureati in Italia e non, violando di fatto altri accordi) e le parole «, nell'ordine,». Chiedo al presentatore se accoglie il suggerimento.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Accetto il suggerimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che siano apportate le necessarie modifiche.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Al fine di recepire il parere della Commissione bilancio, suggerisco di inserire al terzo periodo del comma 9-bis, dopo le parole «In sede di prima applicazione», le altre «, previa soppressione

di un pari numero di posti nei ruoli di provenienza,» e di sostituire l'ultimo periodo del comma 9-ter con il seguente: «Gli inquadramenti di cui al presente comma possono essere effettuati dagli atenei nei limiti delle loro disponibilità di bilancio e senza onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

MANIS. Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno precisare al comma 9-bis che la soppressione dei posti nei ruoli di provenienza avverrà contestualmente all'inquadramento dei tecnici laureati, sostituendo le parole «con previa soppressione» con le altre «con contestuale soppressione».

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Accetto le proposte di modifica del Sottosegretario nonché l'ulteriore suggerimento del senatore Manis.

MASULLO. A mio parere, dopo le parole «possono essere effettuati» si potrebbe inserire l'avverbio «soltanto».

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non ne rilevo la necessità, considerato che la condizione preliminare per procedere all'inquadramento, la disponibilità finanziaria, è sufficientemente chiara.

MANIS. Condivido la nuova formulazione dell'emendamento 1.6 e dichiaro di aggiungervi la mia firma.

PERA. Signor Presidente, vorrei un chiarimento in ordine alla riformulazione prospettata, perchè a mio parere la dizione «sono effettuati... soltanto nei limiti» sarebbe migliore dell'altra «possono essere effettuati... nei limiti».

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La modifica da me proposta è condizione posta, in termini inequivocabili, dalla Commissione bilancio; altrimenti, si verificherebbe una violazione della norma costituzionale sull'autonomia delle università.

PERA. Esprimo allora le mie perplessità per quella che diverrebbe – se così posso definirla – una tipica disposizione di carattere corporativo. Essa aiuta infatti un certo numero di persone a divenire quello che, di fatto, già sono non avendone il titolo; a meno che la figura dei tecnici laureati non scompaia definitivamente nel provvedimento sullo stato giuridico dei docenti universitari, in fase di elaborazione presso la Camera dei deputati. Se la figura del tecnico dovesse ancora rimanere a regime significherebbe che stiamo adottando un provvedimento che agevola i tecnici laureati alla data di entrata in vigore di questo provvedimento e che poi ricrea le situazioni che si propone di eliminare.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringrazio il senatore Pera per l'osservazione formulata, ma devo rispondere che già con queste norme i tecnici laureati scompaiono. Nel comma 9-bis si prevede la nuova figura del tecnico di ricerca e del medico universitario e si risolve il problema dei vecchi tecnici laureati con il comma 9-ter. La figura del tecnico laureato, quindi, scompare.

PERA. Questo è vero, scompare il tecnico laureato di oggi, ma non vorrei che nel disegno di legge in fase di elaborazione alla Camera dei deputati riguardante lo stato giuridico dei docenti universitari ritornasse, tra i vari tipi di docenti, la figura del tecnico laureato che qui di fatto facciamo scomparire.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Escludo che possa accadere qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.8 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.10 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Propongo una riformulazione dell'emendamento 1.13 volta a recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio. In particolare propongo di sostituire le parole: «rideterminando l'importo e il numero delle borse, senza oneri aggiuntivi» con le altre:

«riducendo l'importo e il numero delle borse, in misura tale da non determinare oneri aggiuntivi».

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Accolgo la riformulazione prospettata dal sottosegretario Guerzoni che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio.

PERA. Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 1.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18, fatto proprio dal senatore Occhipinti.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Su questo emendamento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, fatto proprio dal senatore Occhipinti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'articolo 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della stessa legge n. 23 del 1996 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'articolo 9 della predetta legge n. 23 del 1996.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1

MONTICONE, *relatore*

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministro dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

(Proroga di termini relativi a manifestazioni sportive)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è fissato al 30 giugno 1997.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1

MONTICONE, *relatore*

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4.

Non è approvato.

In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrà essere così modificato: «Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

